

Condizioni : **cessazione del rischio**

Lo scioglimento del contratto di assicurazione nel caso di cessazione del rischio, ovvero nell'analogo caso di sopravvenuta inassicurabilità del rischio medesimo (nella specie, insorgenza d'infermità permanente, in relazione a polizza di assicurazione contro le malattie), si verifica, a norma dell'art. 1896 cod. civ., "ipso iure", senza necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, ed anche indipendentemente da un'eventuale volontà contraria, restando esclusa ogni possibilità delle parti di mantenere in vita un'assicurazione senza rischio.

Sez. I, sent. n. 6212 del 09-12-1985, Pianazza c. La Fiduciaria Assicurazioni (rv 443339).